CISL
LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

DECRETO LEGGE
19 maggio 2020, n. 34

Titolo III e Titolo II – Misure in favore dei lavoratori
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

POSSIBILI CASI DI UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI E IN DEROGA CAUSA COVID-19 IN LOMBARDIA E MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Tutti i trattamenti di sospensione hanno validità dal 23/02/2020 al 31/08/2020 e dal 01/09/2020 al 31/10/2020. I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 25 marzo 2020. Sono destinatari i lavoratori assunti successivamente al 25 marzo 2020 ma all'interno di un cambio di appalto o trasferimento di ramo d'azienda.

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

PROCEDURE *(art. 68 d.l. n. 34/20)*

Le attività di informazione, consultazione e esame congiunto devono essere svolte anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Si conferma che sono esonerate dalle suddette attività le aziende fino a 5 dipendenti.
Resta confermato l'obbligo di accordo sindacale per la richiesta di Cigd per le aziende sopra i 5 dipendenti.

INOLTRO DOMANDE DI CIG A INPS

(art. 68, 71, d.l. n. 34/20)
Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
Per le **domande successive al 30 aprile 2020** si dovrà attendere il periodo di 30 giorni successivi alla data del 19 maggio 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. n. 34/20.
A partire da tale data il termine di presentazione delle domande di Cigo, Fis, Cigd è fissato entro il mese successivo a quello di avvio della sospensione. Qualora la domanda sia presentata oltre questo termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non sarà autorizzato per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Qualora sia richiesto il **pagamento diretto** il termine viene anticipato al 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

NOVITÀ SULLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il **pagamento anticipato dall'azienda** è esteso anche alla Cigd limitatamente alle imprese multilocalizzate *(art. 70, lettera g, d.l. n. 34/20)*.
Nel caso di **pagamento diretto** l'Inps anticipa all'azienda, dopo l'approvazione della domanda, il **40% del trattamento di Cigd**, consentendo all'azienda di anticiparlo ai lavoratori. Dopo l'invio da parte dell'azienda del modello SR41, con la specifica dell'effettivo utilizzo della Cigd, entro il 20° giorno del mese successivo all'avvio della sospensione, l'Inps procederà alle operazioni di conguaglio *(art. 71, d.l. n. 34/20)*.

ALTRE NOVITÀ

Anche i lavoratori sospesi con il Fis e con i Fondi Bilaterali di Solidarietà, solo con Causale Covid-19, hanno diritto agli assegni famigliari a partire dall'inizio della sospensione successiva al 23/02/2020 *(art. 68, d.l. n. 34/20)*.

Decorsi quindici giorni dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20 si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18
(art. 84, comma 14, d.l. n. 34/20)

Divieto di cumulo tra indennità

(art. 75 e art. 86 del d.l n. 34/20)
Viene confermato il divieto di cumulo già presente nel d.l. n. 18/20 delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38, 44 e delle nuove indennità previste dal d.l. n. 34/20 negli articoli 84, 85, 78, e 98.
Queste indennità vengono però rese cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

COLLEGAMENTI VELOCI

AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DEL FIS	AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI
AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS, MA NON DELLA CIGO	AZIENDE ARTIGIANE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO FSBA
AZIENDE CON IN CORSO TRATTAMENTI DI CIGS O ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ - FIS (INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA)	AZIENDE CON IN CORSO CIGS, NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO
AZIENDE AGRICOLE (LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO)	AZIENDE AGRICOLE (LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO - AVVENTIZI)
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	LAVORATORI AUTONOMI (ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI)
LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI STAGIONALI DI SETTORI DIVERSI DA TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	LAVORATORI INTERMITTENTI (REGOLATI DAL DLGS 81/15)
LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (PRIVI DI P.IVA - COSIDETTE PRESTAZIONI OCCASIONALI)	LAVORATORI INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
CITTADINI GIÀ BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA	LAVORATORI DOMESTICI
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (AVVENTIZI)	COLLABORATORI SPORTIVI

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

1. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO E DEL FIS

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigo o Assegno Ordinario - Fis (fruibili per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 19, d.l. 18/20)*	Covid-19 - nazionale
13 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario – Fis (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili per il medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 19, comma 10 bis, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario – Fis (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane) *(art. 68 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario – Fis (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) **(solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 68 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

2. AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI (anche aziende NON artigiane che quindi NON rientrano nel campo di applicazione del FSBA)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (fruibili nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, co. 1, d.l. 18/20)*	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 bis, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona gialla) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 quater, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente autorizzato il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

3. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS, MA NON DELLA CIGO (esempio aziende commercio e terziario sopra i 50 dipendenti)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (fruibili nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, co. 1, d.l. 18/20)*	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 bis, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona gialla) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 quater, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente autorizzato il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

4. AZIENDE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL FONDO FSBA (per tutte le imprese artigiane)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Assegno Ordinario (fruibili dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto) *(art. 19, d.l. 18/20 e Procedura FSBA domande Covid-19)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive di FSBA (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente autorizzato il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane) *(art. 68, d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive di FSBA (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 68, d.l. n. 34/20) (delibera FSBA 25/05/20 prot. n. 6/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

5. AZIENDE CON IN CORSO TRATTAMENTI DI CIGS O ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ – FIS, RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigo o Assegno ordinario – Fis previa interruzione del trattamento in corso al quale si sostituisce un intervento ordinario (fruibili nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 20 e 21, d.l. 18/20)*	Covid-19 nazionale Sospensione Cigs
13 settimane aggiuntive Cigo o Assegno ordinario – Fis (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 20, comma 7 bis , l. n. 27/20)*	Covid-19 d.l. 9/2020
5 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario – Fis (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane) *(art. 69, d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigo o Assegno Ordinario – Fis (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 69, d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

6. AZIENDE CON IN CORSO CIGS, NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGO

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (fruibili nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, co. 1, d.l. 18/20)*	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 bis, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona gialla) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 quater, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente autorizzato il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

7. AZIENDE AGRICOLE (Lavoratori a tempo indeterminato)

Alla disciplina della CISOA sono interessate le aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola e cioè che esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse, ovvero quelle dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura.

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
90 giorni (in aggiunta alla durata ordinaria) Cassa Cisoa (fruibili dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020) *(art. 68, d.l. n. 34/20)*	Covid-19 CISOA

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

8. AZIENDE AGRICOLE (Lavoratori a tempo determinato - avventizi)

DURATA E TRATTAMENTO	CAUSALE
9 settimane Cigd (fruibili nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, co. 1, d.l. 18/20)*	Emergenza Covid-19
13 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in zona rossa o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona rossa) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 bis, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (se l'azienda è ubicata in Lombardia-ex zona gialla o se l'azienda ha lavoratori dipendenti residenti nella zona gialla) (fruibili nel medesimo periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) *(art. 22, comma 8 quater, l. n. 27/20)*	Emergenza Covid-19
5 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per il medesimo periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, a condizione che sia stato interamente autorizzato il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19
4 settimane aggiuntive Cigd (fruibili per i periodi dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, a condizione che sia stato interamente fruito il periodo precedente fino alla durata massima di 9 settimane + 5 settimane) (**solo per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche** sono fruibili anche per i periodi precedenti al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane) *(art. 70 d.l. n. 34/20)*	Emergenza Covid-19

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

9. LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 38, d.l. 18/20)*	≡ 30 contributi versati nel 2019; ≡ reddito non superiore a € 50.000; ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto; ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(Art. 84, commi 10 e 11, d.l. n. 34/20)*	≡ 30 contributi versati nel 2019; ≡ reddito non superiore a € 50.000 **oppure** ≡ 7 contributi giornalieri nel 2019; ≡ reddito non superiore a € 35.000 **per tutti** ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto; ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

10. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

TRATTAMENTO	REQUISITO
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 29, d.l. 18/20)*	≡ rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/19 e il 17/03/20; ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto; ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Contributo di € 600 per il mese di aprile *(art. 84, comma 5, d.l. n. 34/20)*	≡ rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
Contributo di € 600 per il mese di aprile **per i lavoratori in somministrazione,** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali *(art. 84, comma 5, d.l. n. 34/20)*	≡ rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 ≡ non titolari di Naspi alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

CONTINUA

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

10. LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Contributo di € 1.000 per il mese di maggio *(art. 84, comma 6, d.l. n. 34/20)*	≡ rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020
Contributo di € 1.000 per il mese di maggio **per i lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali *(art. 84, comma 6, d.l. n. 34/20)*	≡ rapporto di lavoro cessato involontariamente tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020 ≡ non titolari di trattamento pensionistico diretto ≡ non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 ≡ non titolari di Naspi alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

INDIETRO

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

11. LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRATTAMENTO	REQUISITO
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 27, comma 1, d.l. n. 18/20)*	≡ titolari di partita iva alla data del 23/02/2020 ≡ titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23/02/2020 ≡ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ non titolari di Naspi alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20 (solo per co.co.co.)
Contributo di € 600 per il mese di aprile *(art. 84, comma 1, d.l. n. 34/20)*	≡ titolari di partita iva alla data del 23/02/2020 ≡ titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23/02/2020 ≡ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ non titolari di Naspi alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20 (solo per co.co.co.)

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

CONTINUA

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

11. LIBERI PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Contributo di € 1.000 per il mese di maggio *(art. 84, comma 2, d.l. n. 34/20)*	≡ **titolari di partita iva alla data del 23/02/2020** ≡ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, rispetto al secondo bimestre 2019
Contributo di € 1.000 per il mese di maggio *(art. 84, comma 3, d.l. n. 34/20)*	≡ **titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23/02/2020** ≡ non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ cessazione del rapporto di lavoro alla data del 19/05/2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 34/20

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

INDIETRO

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

12. LAVORATORI AUTONOMI (ARTIGIANI, COMMERCIANTI E COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 28 d.l. n. 18/20)*	≡ iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago ≡ non titolari di pensioni ≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
Contributo di € 600 per il mese di aprile *(art. 84, comma 4, d.l. n. 34/20)*	≡ iscritti alle gestioni speciali dell'Ago ≡ non titolari di pensioni ≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

13. LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI STAGIONALI DI SETTORI DIVERSI DA TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 2, decreto interministeriale 04/05/2020)*	≡ cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e 31/01/2020 ≡ prestazione di almeno 30 giorni nel medesimo periodo ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 84, comma 8, lett. a, d.l. n. 34/20)*	≡ cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e 31/01/2020 ≡ prestazione di almeno 30 giorni nel medesimo periodo ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

14. LAVORATORI INTERMITTENTI (REGOLATI DAL DLGS 81/15)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 2, decreto interministeriale 04/05/2020)*	≡ prestazione di almeno 30 giorni nel periodo tra il 01/01/2019 e 31/01/2020 ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 84, comma 8, lett. b, d.l. n. 34/20)*	≡ prestazione di almeno 30 giorni nel periodo tra il 01/01/2019 e 31/01/2020 ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

15. LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (PRIVI DI P. IVA - cosidette prestazioni occasionali)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 2, decreto interministeriale 04/05/2020)*	≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ≡ che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (di cui all'art. 2222 del codice civile), con accredito di almeno un contributo mensile; ≡ che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020; ≡ già iscritti alla data del 23/02/2020 alla Gestione separata (di cui art. 2, comma26, l. 08/08/1995, n. 335) ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 84, comma 8, lett. c, d.l. n. 34/20)*	≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; ≡ che nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 23/02/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (di cui all'art. 2222 del codice civile), con accredito di almeno un contributo mensile; ≡ che non abbiano un contratto in essere alla data del 23/02/2020; ≡ già iscritti alla data del 23/02/2020 alla Gestione separata (di cui art. 2, comma26, l. 08/08/1995, n. 335) ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

16. LAVORATORI INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO (regolati dall'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 2, decreto interministeriale 04/05/2020)*	≡ reddito annuo 2019 superiore a € 5.000 ≡ titolari di p.iva attiva ≡ iscritti alla gestione separata Inps ≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 84, comma 8, lett. d, d.l. n. 34/20)*	≡ reddito annuo 2019 superiore a € 5.000 ≡ titolari di p.iva attiva ≡ iscritti alla gestione separata Inps ≡ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ≡ non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tranne contratto di lavoro intermittente ≡ non titolari di pensioni

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

17. CITTADINI GIÀ BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (legge n. 26 del 28/03/2019)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di integrazione del reddito di cittadinanza già percepito se inferiore all'indennità *(art. 84, comma 13 d.l. n. 34/20)*	≡ requisiti per accedere a una delle indennità riconosciute dal d.l. n.34/20 ≡ essere percettori di reddito di cittadinanza

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

18. LAVORATORI DOMESTICI

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 500 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 85, d.l. n. 34/20)*	≡ avere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali alla data del 23/02/2020 ≡ non essere conviventi con il datore di lavoro ≡ non essere percettori di altre indennità previste dal d.l. n. 34/20 e dal d.l. 18/20 ≡ non essere titolare di pensione

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

19. OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (AVVENTIZI)

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 30, comma 1, d.l. n. 18/20)*	≡ almeno 50 giornate di lavoro agricolo nel corso del 2019 ≡ non titolari di pensione
Contributo di € 500 per il mese di aprile *(art. 84, comma 7, d.l. n. 34/20)*	≡ almeno 50 giornate di lavoro agricolo nel corso del 2019 ≡ non titolari di pensione

Questa pratica è gestita telematicamente dal **Patronato Inas Cisl**, il lavoratore può prendere appuntamento presso la sede più vicina contattando il **numero verde 800249307**.

TORNA ALLA HOME

CISL LOMBARDIA

DIPARTIMENTO MERCATO DEL LAVORO
dip.mercatolavoro.lombardia@cisl.it

20. COLLABORATORI SPORTIVI

TRATTAMENTO	REQUISITI SOGGETTIVI
Contributo di € 600 per il mese di marzo *(art. 96, comma 1, d.l. n. 18/20)*	≡ rapporti di collaborazione preesistenti presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ≡ assenza di altro reddito da lavoro
Contributo di € 600 al mese per i mesi di aprile e maggio *(art. 98, comma 1, d.l. n. 34/20)*	≡ rapporti di collaborazione preesistenti presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche ≡ assenza di altro reddito da lavoro

Le domande devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a.

TORNA ALLA HOME